

Irrelevanza Iva dei contributi che rappresentano aiuti di Stato

DI GIANPAOLO SBARAGLIA

E ANTONIO COLELLA

I contributi erogati da un ente pubblico a un soggetto attuatore, affinché questi presti servizi a determinati beneficiari, non hanno natura di controprestazione ai fini Iva, qualora dette somme possano inquadrarsi quali "aiuti di Stato". È questo il principio espresso dall'Agenzia delle entrate nella risp. n. 131/2024 dello scorso 7 giugno. L'istante è un ente pubblico che, nell'ambito della missione assegnata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), è titolare di un programma orientato a rafforzare e favorire sul territorio nazionale un sistema integrato del trasferimento tecnologico e promuovere in tal modo l'erogazione ai soggetti beneficiari, di servizi tecnologici avanzati e innovativi, focalizzandosi su tecnologie e specializzazioni produttive di eccellenza. Le risorse destinate al finanziamento della misura in esame sono, a tal fine, gestite dallo stesso ente pubblico nel rispetto della normativa italiana e unionale. Il progetto vede il coinvolgimento di soggetti terzi, in qualità di soggetti attuatori, che prestano servizi ai beneficiari. L'ente pubblico rappresenta inoltre che, in base alla normativa di progetto, il finanziamento delle attività connesse all'erogazione di servizi ai soggetti beneficiari da parte dei soggetti attuatori si configuri come "aiuto di Stato", ai sensi della normativa unionale, con la conseguenza che, laddove il finanziamento non copra il 100% del costo del servizio erogato, in linea con la normativa, la quota non coperta è sostenuta dal beneficiario. Considerato che l'erogazione dell'aiuto di stato al soggetto attuatore è esclusa dall'Iva, ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. a), dpr 633/1972, in quanto rappresenta una mera cessione di denaro, l'istante rappresenta la necessità di definire il trattamento Iva da applicare ai servizi erogati ai beneficiari, tenendo conto delle seguenti opzioni: a) nell'ipotesi in cui il contributo pubblico copra solo una parte del servizio; b) nell'ipotesi in cui il contributo pubblico copra totalmente il costo del servizio. Nel caso di specie, l'Agenzia ha richiamato la propria prassi consolidata (circ. 21 nov. 2013, 34/E) secondo cui i contributi erogati senza alcuna connessione con prestazioni di servizi o cessioni di beni, non sono soggetti a imposta ai sensi del citato art. 2, co. 3 lett. a), dpr 633/72. Su tale aspetto, in particolare, circostanze quali l'esisten-

za di un rapporto giuridico regolante le conseguenze in caso di ritardo o di inadempimento in capo al percettore del contributo, sarebbero manifestazione di un nesso sinallagmatico tale per cui il contributo rappresenta la controprestazione Iva di quanto reso dal percettore; diversamente, è giustificabile l'irrelevanza Iva dell'erogazione a titolo di contributo. Tale ultima qualificazione spetta, secondo l'Agenzia, quando le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l'erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti, come nel caso proprio degli aiuti di Stato automatici. Nel pensiero dell'Amministrazione, quindi, il "nomen iuris" del contributo, finalizzato a inquadrare l'erogazione delle somme a titolo di aiuto di stato, solleva l'interprete dall'indagine sull'esistenza di un'operazione rilevante Iva (i.e. cessione di bene o prestazione di servizio) resa, cioè, a fronte di uno scambio che manifesti un consumo. Pertanto, il finanziamento del caso analizzato non è soggetto a Iva e non è, quindi, dovuta alcuna esigenza di procedere a fatturare tali somme. Ciò vale, secondo l'Agenzia, sia nel rapporto tra l'ente pubblico e il soggetto attuatore, sia nel rapporto tra il soggetto attuatore e i beneficiari dei servizi. In entrambi i flussi finanziari, la qualifica di aiuto di stato giustifica la carenza del requisito oggettivo dell'imposta. Meno chiara è, invece, la posizione espressa nel caso in cui il contributo pubblico copra solo una parte del costo del servizio, per la quale la risposta pubblicata non offre delucidazioni puntuali. Sul punto, infatti, non sembrerebbe automatico trasporre le medesime considerazioni finora riportate, potendosi, invece, concludere per la rilevanza delle somme erogate dal beneficiario in capo al soggetto attuatore a titolo di controprestazione Iva. Al di là di quest'ultima considerazione, consta invece rilevare come la risposta si pone in linea con l'orientamento sulla rilevanza dei contributi agli effetti Iva e in virtù del quale l'Agenzia sembra adottare il medesimo approccio metodologico, domandosi, cioè, se l'erogazione contributiva abbia natura di controprestazione. Ciò, in contraddizione con quello, invece, ricavabile dalla giurisprudenza unionale secondo cui, prima di tutto, è necessario individuare un'operazione a fronte della quale, eventualmente, riconnettere una forma di remunerazione, in natura o in danaro, che assuma la veste di controprestazione Iva.

© Riproduzione riservata

